

## **TI\_GERICHTE 11.1995.192 vom 3. Februar 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.192](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.192)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.192 du 3 février 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.192 del 3 febbraio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il diritto dell'appellante di percepire una rendita d'indigenza giusta l'art.152 CC non è contestato. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/ Tercier/Werro , Le mariage et divorce, 4 a edizione, pag. 152 n. 760 segg.). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 151 CC la rendita è limitata nel tempo quando il pregiudizio risultante dal divorzio appare temporaneo; in tal caso la rendita è assicurata per la durata del presumibile reinserimento professionale del coniuge beneficiario, avuto riguardo allo stato di salute di costui, alla durata del matrimonio, all'età delle parti, alla situazione economica in genere e alla possibilità per il beneficiario di ritrovare un'attività lucrativa a tempo pieno o parziale (DTF 114 II 11). Tali principi sono applicabili per analogia alla pensione d'indigenza secondo l'art. 152 CC, anche se nel limitare la rendita nel tempo il giudice deve fare prova di riserbo, tenuto conto delle motivazioni di ordine sociale poste alla base della norma, volta ad impedire che il coniuge beneficiario cada nell'indigenza (DTF 114 II 11).

#### **E. 3**

L'appellante si duole del fatto che il primo giudice ha negato un peggioramento del suo stato di salute e le ha imputato una capacità lucrativa di almeno fr. 400.– mensili, invitandola ad annunciarsi alla cassa disoccupazione o a frequentare corsi che le permettano di accedere a una professione un po' più qualificata, in modo da mettere a frutto la sua residua idoneità lavorativa. A parere dell'appellante, una prospettiva del genere è del tutto inconsistente. a) Al momento in cui ha statuito il Pretore, la convenuta aveva 46 anni e il matrimonio durava da 28. Non è contestato che l'appellante sia priva di formazione professionale e dal fascicolo del processo non risulta che abbia esercitato un'attività lucrativa durante il matrimonio. Consta soltanto che nel 1986 essa lavorava per lo \_\_\_\_\_, come ausiliaria addetta alle pulizie, e che alla fine del 1994 l'incarico non le è più stato rinnovato (doc. 32). Dagli atti si evince altresì che essa ha lavorato, sempre come donna delle pulizie a ore, per il Comune di \_\_\_\_\_ e per il Consorzio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dal quale è stata licenziata per ragioni di salute il 31 dicembre 1993 (doc. 19). Negli ultimi anni l'appellante guadagnava fr. 17.70 l'ora alle dipendenze dello \_\_\_\_\_ (doc. 18) e nei mesi di gennaio e febbraio 1994 ha percepito (dallo

\_\_\_\_\_ ) fr. 3'704.10 complessivi. Presso il Comune di \_\_\_\_\_ la retribuzione ammontava a fr. 18,73 orari e presso il Consorzio della \_\_\_\_\_ a fr. 18.94 (lettera 3 ottobre 1994 prodotta da \_\_\_\_\_). Dal mese di febbraio 1994 la convenuta è poi stata giudicata totalmente inabile al lavoro (doc. 15) e l'assicurazione malattia le ha versato, da febbraio a luglio 1994, fr. 5'092.30 complessivi (richiamo CM \_\_\_\_\_). b) Per quanto riguarda lo stato di salute, emerge dagli atti che l'appellante è affetta da una discopatia lombare e che nel 1985 e nel 1986 essa ha sofferto anche lombalgie acute (deposizione dott. \_\_\_\_\_, del 16 luglio 1989; perizia dott. \_\_\_\_\_, dell'8 gennaio 1992). I medici le hanno riscontrato inoltre una periartrite alla spalla destra, cui si aggiunge la sussistenza di stati depressivi. Sentito nel 1989, il dott. \_\_\_\_\_ ha avuto modo di riferire che la paziente, salvo nei momenti di crisi acute, poteva esercitare nondimeno la sua attività. Nel 1992 il dott. \_\_\_\_\_ ha valutato al 60% l'incapacità lavorativa dell'appellante (come donna delle pulizie) provocata dalla grave discopatia e ha escluso miglioramenti. Infine. Il dott. \_\_\_\_\_, ribadita nel 1994 l'esistenza di una grave discopatia lombare con problemi alla colonna cervicale, oltre ai noti stati depressivi, ha definito la paziente inabile al lavoro al 100% (deposizione del 3 ottobre 1994; doc. 20). Con decisione del 6 dicembre 1994 l'Assicurazione invalidità ha riconosciuto l'appellante invalida nella misura del 50% dal 1° gennaio 1993 e nella misura del 70% dal 1° gennaio 1994 (richiamo atti AI). c) Ora, è vero che in teoria all'appellante rimane una capacità lucrativa residua del 30%, ma nella fattispecie non bisogna dimenticare che essa riscuote già una rendita intera AI, come se fosse invalida al 100% (art. 28 cpv. 1 LAI). Pretendere nelle circostanze concrete ch'essa lavori ancora al 30% non sarebbe equo. Come si è visto, al momento in cui ha statuito il Pretore la convenuta aveva 46 anni e il matrimonio durava da 28. L'appellante è priva inoltre di formazione professionale e non risulta aver mai lavorato a tempo pieno. Infine va considerato che la congiuntura attuale rende ancora più difficile – se non impossibile – trovare un impiego al 30% (foss'anche come donna delle pulizie) nel caso di una persona invalida, il mercato del lavoro disponendo già di forze sovrabbondanti e di migliore rendimento. In siffatte condizioni, tenuto conto del fatto che – come si vedrà in appresso – al marito rimane garantito il proprio fabbisogno minimo, appare equo riconoscere alla convenuta una pensione alimentare senza limiti di tempo.

#### **E. 4**

Il Pretore ha accertato che l'appellante beneficia di una rendita AI di fr. 1'147.– mensili, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 2'065.– mensili. Tenuto conto di quanto esposto dianzi (consid. 2), quest'ultima somma dev'essere aumentata del 20%, ragione per cui il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a fr. 2'478.– mensili, ciò che comporta un ammanco mensile di fr. 1'331.–. Ritenuto che l'appellante rivendica unicamente l'importo di fr. 1'100.– mensili, l'appello può essere accolto solo in tale misura.

#### **E. 5**

Rimane da esaminare se il marito sia in grado di versare un simile ammontare. Questa Camera ha già avuto modo di stabilire in effetti che – per principio – il coniuge obbligato a versare contributi d'indigenza (art. 152 CC) non può essere ridotto a vivere egli medesimo nell'indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale. La “grave ristrettezza” che dà diritto a una prestazione alimentare, in altri termini, non vale solo per il coniuge creditore, ma anche per il debitore (sentenza del

## E. 9

maggio 1996 in re B. contro B., consid. 5c). Nella fattispecie il marito percepisce mensilmente fr. 5'841.– e ha un minimo esistenziale di fr. 3'373.–. Anche aumentando tale fabbisogno del 20% (fr.4'047.–) egli rimane in grado di erogare fr. 1'110.– all'appellante. Resta ovviamente riservata la facoltà, per l'appellato, di postulare una riduzione della rendita qualora risultassero adempiute le condizioni dell'art. 153 cpv. 2 CC. 6. L'appellante si duole infine del fatto che il Pretore ha parificato il grado di soccombenza e ha suddiviso per metà gli oneri processuali, compensando le ripetibili. Essa ritiene che il marito sia maggiormente soccombente e postula una diversa ripartizione delle spese processuali, con l'obbligo per l'attore di rifonderle un imprecisato importo per ripetibili. Ora, come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni di un coniuge divorziato, si può prescindere per equità da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per analogia nel caso concreto (nello stesso senso: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., consid. 10). In concreto, pur tenendo conto dell'esito dell'appello, il riparto a metà delle spese e ripetibili di prima sede resiste alla critica, di modo che l'appello, su questo punto, è destinato all'in-successo. 7. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul contributo alimentare, ma esce perdente sulla ripartizione degli oneri di prima sede. Deve quindi sopportare un terzo degli oneri processuali, mentre la rimanenza è posta a carico dell'appellato, con l'obbligo per quest'ultimo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Tenuto calcolo della situazione economica dell'appellante e del fatto che l'appello non appariva totalmente sprovvisto di buon esito, si giustifica di concedere all'interessata il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La patrocinatrice dell'appellante dedurrà dalla propria nota l'ammontare delle ripetibili incassate dall'appellato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: \_\_\_\_\_ è tenuto a versare \_\_\_\_\_ anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1'100.– mensili vita natural durante. La rendita sarà adeguata annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1996, in base all'indice del mese di aprile 1995. 2. \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 50.– fr. 750.– sono posti per 1/3 a carico di \_\_\_\_\_ (e per essa a carico dello Stato) e per 2/3 a carico di \_\_\_\_\_, il quale rifonderà alla controparte l'importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello. 4. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_